

# REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvazione	Delibera di Consiglio Comunale n. 31, del 30/07/2008; Deliberazione divenuta esecutiva il 06/09/2008;
Pubblicazione all'Albo	Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/08/2008, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale del 30/06/1991 n. 34 – del 10/10/1991 n. 55 – del 28/05/1992 n. 31 – del 16/02/1995 n. 4 – del 07/12/1995 – del 05/11/2004 n. 37
Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore il 27/08/2008 ai sensi dell'art. 44 comma 6 dello Statuto Comunale (di cui sopra).



# **COMUNE DI SOVIZZO**

## **Provincia di Vicenza**

# **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

## **Indice**

### **CAPO 1 – GENERALITA'**

Art.1 Ambito di applicazione

Art.2 Durata e termine dei lavori

Art.3 Domanda di autorizzazione per manomissioni di suolo pubblico

Art.4 Cauzione

Art.5 Prescrizioni particolari e segnaletica

Art.6 Restituzione deposito cauzionale e garanzie

Art.7 Disposizioni particolari per il Gestore del Servizio Idrico Integrato

### **CAPO 2 – PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI SCAVI**

Art.8 Disposizioni generali

Art.9 Ripristini temporanei

### **CAPO 3 – INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE**

Art.10 Definizione interventi urgenti

Art.11 Attuazione interventi urgenti

### **CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI**

Art.12 Sanzioni

Art.13 Abrogazione di norme ed entrata in vigore

## **CAPO 1 – GENERALITA'**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il campo di applicazione del presente Regolamento riguarda:

- il ripristino del sottofondo e della pavimentazione (di qualsiasi natura e tipologia) delle sedi stradali di proprietà comunale manomesse a seguito di scavi, opere edili in genere od altre tipologie d'intervento preventivamente autorizzati dai competenti uffici comunali a soggetti od enti pubblici e/o privati;
- le opere di posa e/o sostituzione di tubazioni o reti di qualsiasi natura e tecnologia (acquedotto, fognatura, reti elettriche, reti telefoniche, linee di cablaggi, ecc.) da parte di soggetti od enti pubblici e/o privati;
- l'esecuzione di ogni altra tipologia d'intervento ad esclusione dell'ordinaria manutenzione sulla rete stradale comunale da parte di soggetti od enti pubblici e/o privati.

### **Art. 2 - Durata e termine dei lavori**

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Qualora trascorso tale periodo, senza che i lavori abbiano avuto inizio, la stessa si intende decaduta con conseguente restituzione del solo deposito cauzionale di cui all'art. 4.

### **Art. 3 - Domanda di autorizzazione per manomissioni di suolo pubblico**

Prima dell'inizio dei lavori qualsiasi Ente, Azienda o Privato che deve manomettere il suolo pubblico è tenuto a presentare domanda di autorizzazione, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, indirizzata al Comune di Sovizzo – Area Tecnica – Settore Servizi Manutentivi .

Il materiale rilascio dell'autorizzazione, esperita favorevolmente l'istruttoria comunale, è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'avvenuto deposito cauzionale nelle forme e importi previsti dal successivo art.4 nonché del pagamento dei diritti di segreteria negli importi previsti dal Comune e alla presentazione delle marche da bollo da apporre sul titolo rilasciato, salvo le esenzioni di legge.

I Servizi Manutentivi dovranno trasmettere la domanda al Comando di Polizia Locale per l'eventuale ordinanza per la regolamentazione del traffico. Il richiedente dovrà seguire le prescrizioni dello stesso Comando in ordine alla segnaletica ed alle deviazioni sui percorsi alternativi.

### **Art. 4 - Cauzione**

La ditta responsabile dei lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico verserà prima del ritiro dell'autorizzazione una cauzione, che ha la funzione di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento, del risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, del rimborso di somme per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o seguiti non conformemente, della tempestività di esecuzione dei ripristini a regola d'arte, del pagamento delle tasse e tributi previsti per legge e di ogni altra inadempienza anche se qui esplicitamente non citata. La cauzione dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o in alternativa mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Sovizzo – Servizio Tesoreria.

L'importo della cauzione per manomissione di suolo pubblico è pari a €600,00 fino a 10 ml. o 30 mq. di scavo previsto. Oltre i 10 ml. o i 30 mq. e per eventuali casi particolari non contemplati dal presente regolamento, il Responsabile del procedimento del competente Ufficio Servizi Manutentivi richiederà un deposito cauzionale pari a €50,00 per ogni metro lineare o quadrato di scavo ulteriore.

Per quanto riguarda gli Enti e Società che gestiscono pubblici servizi e che in ragione di ciò operino sistematicamente sul territorio comunale, è richiesta, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori, la costituzione di un deposito cauzionale annuale, automaticamente rinnovabile, dell'importo di €10.000,00 attraverso polizza fideiussoria bancaria od assicurativa, salvo le esenzioni di legge. La polizza dovrà contenere l'esplicita dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale nonché dell'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune. Tali Enti e Società, contestualmente alla stipula della polizza, dovranno comunicare il nominativo di un referente per l'effettuazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi di cui al successivo art.6.

#### **Art. 5 – Prescrizioni particolari e segnaletica**

Il Concessionario dovrà rispettare le norme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e gli artt. dal n. 30 al n. 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione: D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e spese del richiedente, idonea segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso, di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa e la segnaletica di cantiere di cui agli artt.30, comma 6 e 35. I segnali stradali di cantiere dovranno essere realizzati almeno con pellicola classe II.

Per situazioni particolari bisognerà attenersi alle prescrizioni impartite dal comando di Polizia Locale.

#### **Art. 6 – Restituzione deposito cauzionale e garanzie**

La restituzione del deposito cauzionale avverrà, previa domanda scritta di restituzione, trascorsi almeno 12 mesi dall'avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso, entro e non oltre tre mesi dalla data della verifica del ripristino da parte del personale dell'Ufficio Servizi Manutentivi, nel caso di verifica con esito positivo. In quest'ultima ipotesi il responsabile del procedimento redigerà apposito verbale e darà disposizioni all'Ufficio Ragioneria per lo svincolo del deposito cauzionale.

In caso di verifica negativa, per una sola volta, potrà essere concessa una proroga dei tempi di esecuzione del ripristino. Nel caso di ulteriore verifica negativa, dopo la proroga concessa, il Responsabile del procedimento redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di escussione di tutto o parte del deposito cauzionale, che sarà trasmesso all'Ufficio Ragioneria per la procedura di incameramento. In caso di danni maggiori rispetto all'importo del deposito cauzionale incamerato, resta salva la facoltà per il Responsabile del Servizio di richiedere il rimborso degli ulteriori danni derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.

Per gli interventi commissionati dagli Enti o Società erogatrici di pubblici servizi il personale dell'Ufficio Servizi Manutentivi procederà semestralmente ad una verifica sui ripristini effettuati tramite un sopralluogo congiunto con un delegato dell'Ente o Società.

Il deposito cauzionale riferito a Enti o Società erogatrici di pubblici servizi sarà svincolato solo dopo la verifica dell'avvenuto regolare ripristino di tutte le manomissioni eseguite a cura del Servizio Comunale competente; nei casi di irregolarità accertata dai competenti Uffici, il Responsabile del procedimento redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di escussione di tutto o parte del deposito cauzionale, che sarà trasmesso all'Ufficio Ragioneria per la procedura di incameramento. In caso di danni maggiori rispetto all'importo del deposito cauzionale incamerato, resta salva la facoltà per il Responsabile del Servizio di richiedere il rimborso degli ulteriori danni derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.

Nei casi in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata regolare esecuzione dei ripristini è comunque fatto esplicito divieto per la ditta inadempiente di intraprendere qualsiasi ulteriore lavoro, anche se riferito ad altre località, fino a che la stessa ditta non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi previsti il suolo pubblico precedentemente manomesso; la ditta, società e/o ente responsabile dell'intervento, in quanto inadempiente, sarà unico e diretto responsabile di detta

sospensione degli interventi e l'Amministrazione sarà quindi sollevata da ogni responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento, anche se riferito a posa di servizi per l'utenza; detta ditta, società e/o ente terrà quindi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni e qualsiasi danno, protesta o molestia anche giudiziaria che potesse derivarle anche dall'impossibilità di esecuzione dei lavori come sopra indicato.

#### **Art.7 – Disposizioni particolari per il gestore del servizio idrico integrato**

Per quanto concerne l'esecuzione di manomissioni su suolo pubblico da parte di A.I.M. Vicenza Acque s.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato del Comune di Sovizzo, vale quanto disposto con autorizzazione/ordinanza permanente per l'apertura di cantieri stradali n.17 del 14.05.2008 prot.n.4306 a firma del responsabile dell'area tecnica.

## **CAPO 2 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RIPRISTINO DI SCAVI**

#### **Art. 8 – Disposizioni generali**

1. Il destinatario dell'autorizzazione dovrà trasmettere per iscritto anche tramite fax o e-mail all'Ufficio Servizi Manutentivi la comunicazione di inizio e fine lavori.  
Il personale del competente Ufficio Servizi Manutentivi, avrà sempre libero accesso sul luogo dei lavori, sia per controllare l'osservanza delle condizioni imposte con il presente regolamento, sia per dare le disposizioni che si manifestassero opportune in corso d'opera.  
Copia dell'autorizzazione e degli eventuali elaborati grafici dovranno essere costantemente mantenuti presso il cantiere di lavoro e copia dell'autorizzazione dovrà essere esposta sulla testata principale del cantiere.
2. Dovrà sempre essere assicurata la viabilità stradale e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dall'art. 21 del vigente Codice della Strada. In particolare si prescrive che venga posta in opera e conservata efficiente sia di giorno che durante le ore notturne la segnaletica stradale di pericolo, fino al definitivo ripristino della sede stradale.
3. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle seguenti istruzioni:
  - A. Gli scavi da eseguire entro gli abitati o lungo le strade, dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile, in modo da recare il minimo disturbo ai privati ed in modo da non interrompere il traffico ai veicoli.  
Si dovrà provvedere ai necessari puntellamenti, ai ripari, agli sbadacchiamenti ed ai passaggi provvisori con tavolame ed altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni e l'accesso alle proprietà private.  
Il richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese, **in prosecuzione dei lavori di cui sopra, al ripristino della sede e dei manufatti stradali manomessi**, nonché porre particolare riguardo per la salvaguardia dei sottoservizi; sarà inoltre cura e responsabilità del richiedente avvisare, prima dell'inizio dei lavori, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico Comunale e tutti gli enti concessionari dei sottoservizi stradali richiedendo, se necessario, l'eventuale ordinanza di chiusura della strada.
  - B. Le condotte devono essere interrato alle profondità previste dalle normative vigenti e secondo indicazioni e prescrizioni degli Enti Concessionari dei Pubblici Servizi. Qualora si tratti di

condotte diverse, le medesime dovranno essere interrato ad una profondità non inferiore m.0,70 dal piano viabile o dal suolo.

- C. Le operazioni di scavo dovranno essere precedute dal taglio preventivo integrale del piano viabile stradale con apposita macchina, con trasporto a rifiuto di tutto il materiale proveniente dallo scavo.
- D. Le tubazioni dovranno essere poste su letto di sabbia e ricoperte con la stessa per uno spessore totale di cm.30, la parte rimanente dello scavo dovrà essere riempita con inerte stabilizzato a calce in ragione di 80/100 Kg/mc. Tale inerte dovrà essere costituito da ghiaia stabilizzata di pezzatura non superiore a mm. 25, per lo strato di ml. 1,00 immediatamente al di sotto del piano viabile bitumato. Si dovrà procedere a compattazione con piastra vibrante per strati non superiori a 30/40 cm.
- E. Il ripristino del manto stradale bitumato dovrà essere eseguito con due interventi distinti:
- a) **ripristino provvisorio immediato**, ad ultimazione degli interventi di cui al punto precedente, con stesa di conglomerato bituminoso (bynder), granulometria 0-15, previa pulizia della superficie, su attacco di emulsione bituminosa di ancoraggio, eseguito con macchina vibrofinitrice e rullato a caldo, avente uno spessore finito reso costipato di cm. 10, sino a livello del piano viabile compresa sigillatura superficiale con emulsione bituminosa in ragione di 0,75 Kg/mq.
  - b) **ripristino definitivo da eseguirsi a distanza minima di sei mesi** dall'ultimazione del ripristino provvisorio e comunque nel periodo compreso tra i mesi di Aprile e Settembre di ogni anno, salvo diversa specifica indicazione dell'Ufficio Tecnico.  
**Il ripristino definitivo** dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
    - fresatura con mezzo meccanico della pavimentazione stradale bitumata, tappeto, sino alla profondità di cm. 3 per una larghezza e superficie dipendente dalla tipologia dello scavo, come indicato nei successivi punti 4 – 5, con rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro manufatto presente sulla carreggiata, e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Realizzazione, sulla superficie fresata, previa pulizia della stessa, di tappeto di usura (0-10), mediante stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato con bitume tipo 80-100 in quantità 5 – 6% in peso dell'inerte e impasto a caldo di m.c. 1,00 di pietrischetto (granulometria 0-6), sabbia, filler, steso con macchina vibrofinitrice e rifinito a mano, previa stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di 1 Kg/mq e successiva compattazione con compressore da 8/10 tonn., spessore finito reso costipato cm. 3, compresa la profilatura dei bordi, i raccordi alla viabilità, alle caditoie, ai pozzetti ecc..., sigillatura dei bordi in corrispondenza delle banchine e lungo le cunette.
    - Sigillatura superficiale della pavimentazione realizzata mediante aspersione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,75 Kg/mq e successiva saturazione con sabbia di fiume.
- F. Deve provvedersi, sia in sede di ripristino provvisorio che definitivo, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, cunette, segnavia, cordonate, guard rails e ogni opera o manufatto manomesso.
- G. Per attraversamenti di corsi d'acqua e di vallate è vietato l'ancoraggio delle tubazioni ai manufatti stradali (ponti, etc.) mentre si dovrà procedere esclusivamente in sub-alveo, ovvero su appositi manufatti di attraversamento, autoportanti e non collegati in alcun modo con i manufatti stradali.

H. Le camerette, i pozzetti e i relativi chiusini dovranno essere dimensionati per sopportare i carichi stradali stabiliti dal Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 04/05/90 e relativa Circolare n° 34233 del 25/02/91.

#### 4. **Prescrizioni nel caso di ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI (allacci)**

Per quanto riguarda gli attraversamenti trasversali in sotterraneo il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto A) al punto H).

Le bitumature devono essere eseguite con le modalità previste al punto 3.E, il ripristino definitivo deve essere realizzato previa fresatura del piano stradale bitumato, tappeto, estesa per 1,50 ml. da ciascun lato dello scavo (3,00 ml. in totale) su tutta la sede stradale, secondo gli schemi grafici allegati al presente Regolamento.

#### 5. **Prescrizioni nel caso di ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI (parallelismi)**

Per quanto riguarda gli attraversamenti longitudinali in sotterraneo il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto A) al punto H), **qualora vi sia l'impossibilità tecnica di attenersi alle seguenti direttive**, secondo gli schemi grafici allegati al presente Regolamento:

L. Gli attraversamenti devono essere realizzati di norma nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa. Tale disposizione può essere eccezionalmente derogata solo nel caso di comprovate motivazioni, che devono essere unilateralmente accolte dall'Amministrazione concedente. In tal caso i sottoservizi devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati preferibilmente con sistema spinta dei manufatti del corpo stradale che proteggano gli stessi e assorbano le sollecitazioni del traffico stradale, senza intaccare il manto bituminoso.

M. Deve essere prevista compatibilmente con le norme di sicurezza l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma al di fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata. Nel caso di comprovata impossibilità tecnica l'Amministrazione Comunale concedente unilateralmente autorizza soluzioni alternative, quali la richiesta di attraversamenti a "cielo aperto". In tal caso il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto B) al punto H).

N. Le bitumature devono essere eseguite con le modalità previste al punto 3.E, il ripristino definitivo deve essere realizzato previa fresatura del piano stradale bitumato, tappeto, per un'estensione pari a quella dello scavo e su una larghezza pari all'intera corsia interessata dall'intervento (metà carreggiata).

Qualora l'intervento interessi la mezzeria, la fresatura deve essere effettuata tra gli assi delle due corsie di marcia per un a fascia di larghezza pari a metà carreggiata.

#### **Art. 9 – Ripristini temporanei**

Durante il periodo invernale è possibile eseguire **temporaneamente** il ripristino del manto stradale in asfalto tramite l'utilizzo di manto bituminoso steso a freddo qualora la dimensione dell'intervento sia modesta. Non appena le condizioni meteorologiche lo consentono si dovrà in ogni caso provvedere al ripristino della sede stradale secondo le modalità di cui al precedente articolo.



## **CAPO 3 – INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE**

### **Art. 10 – Definizione interventi urgenti**

Le prescrizioni che seguono riguardano unicamente gli interventi che rivestono carattere di assoluta ed inderogabile urgenza, tali da poter essere realizzati nell'arco di 48 ore come previsto dall'art. 30, comma 7, del Regolamento del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 ed esclusivamente su impianti e derivazioni esistenti.

Restando escluse le realizzazioni di nuove opere (nuovi allacciamenti, derivazioni, nonché sostituzione o potenziamento degli impianti esistenti, ricerche di guasti, ecc.) la cui esecuzione è subordinata all'invio della relativa richiesta secondo le normali procedure ed all'ottenimento della necessaria autorizzazione comunale.

Nel caso si riscontrasse l'esecuzione di interventi non rientranti nel presente titolo, in attuazione alle norme del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, si procederà ad applicare le sanzioni previste dall'art. 21 commi 4 e 5.

### **Art. 11 – Attuazione interventi urgenti**

Le riparazioni di impianti in esercizio che rivestano carattere d'urgenza e che comportino la manomissione del corpo stradale, potranno essere prontamente attuate dai richiedenti previa comunicazione all'Ufficio Servizi Manutentivi. La comunicazione dovrà essere fatta secondo le modalità imposte dal competente Ufficio.

La copia della comunicazione dovrà essere costantemente custodita in cantiere per essere esibita, su richiesta, al personale preposto alla sorveglianza stradale ed al personale tecnico del Comune, onde non incorrere nelle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).

Alla comunicazione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento del deposito cauzionale di cui al precedente art.4.

## **CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 12 - Sanzioni**

Per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, che non costituiscono fattispecie penalmente rilevante, trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono indicati di seguito. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la specifica violazione, può essere prevista l'applicazione di sanzioni accessorie concernenti il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere abusive o la cessazione dell'attività. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui alla sanzione accessoria prevista, il Responsabile del Servizio può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese di coloro che non vi hanno provveduto, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti di natura penale in caso di inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità. Restano salve le disposizioni in materia di sanzioni previste da altre normative di carattere sovra comunale o speciale.

Chiunque viola le disposizioni in materia di ripristino delle strade e dei marciapiedi per effetto di lavori autorizzati a norma del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 125,00 ad Euro 750,00, da comminarsi a cura del Comando di Polizia Locale. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi, da determinarsi con apposita ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui sopra, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere a disporre l'esecuzione dei lavori, a spese del trasgressore, attingendo dall'importo della cauzione prestata, fermo restando la possibilità di



intraprendere ogni azione possibile per il rimborso di eventuali oneri maggiori od il risarcimento di danni provocati dall'inadempienza.

Chiunque viola qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00, da comminarsi a cura del Comando di Polizia Locale. All'accertamento della violazione, in ragione della natura della stessa, potrà conseguire la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di opere abusive e/o della cessazione dell'attività, da determinarsi con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica.

### **Art. 13 - Abrogazione di norme e entrata in vigore**


Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme tecniche vigenti in materia di lavori di manomissione del suolo e in particolare le disposizioni in materia di cauzione ripristino manto stradale, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 28.08.2000 nonché tutte le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento ed in contrasto od incompatibili con lo stesso.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle autorizzazioni le cui richieste pervengano all'Ufficio Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore.

### Schemi grafici

#### art.8 punto 4) attraversamenti trasversali (allacci)

fig.A



#### art.8 punto 4) attraversamenti longitudinali (parallelismi)

fig.B




fig.C

